

**Legge regionale 25 giugno 1987, n. 34 (BUR n. 37/1987)
(Novellazione)**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1984,
N. 50 RECANTE NORME IN MATERIA DI MUSEI,
BIBLIOTECHE, ARCHIVI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE
LOCALE.**

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 recante "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" è integrato come segue:

- alla lettera i) dopo la parola "bibliografia" è inserita la frase:
"nella raccolta di materiale bibliografico e archivistico di rilevante interesse storico-scientifico";
- dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:
"n) acquisisce importanti raccolte bibliografiche e archivistiche private di rilevante interesse storico-scientifico."

Art. 2

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19 - quinto comma - della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 13 "Acquisizione di materiale librario e archivistico" del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986 e contemporanea istituzione del capitolo 70126 denominato "Spese per l'acquisizione e l'aggiornamento di materiale bibliografico e archivistico di rilevante interesse storico-scientifico" con lo stanziamento di lire 300 milioni.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.